



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 24 gennaio 2024*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario, relatore
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'articolo 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA la deliberazione n. 50/2023/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 10/2023/INPR e n. 14/2023/INPR con le quali, in riferimento al programma di lavoro per l'anno 2023, sono stati definiti i criteri e ripartiti i controlli fra i Magistrati in servizio presso la Sezione;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 34/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

#### FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”* - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto

delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Con riferimento ai precedenti esercizi del Comune di Pozzoleone (VI), oggetto del presente controllo finanziario, la Sezione aveva deliberato nei termini seguenti.

**ESERCIZIO 2020 – Deliberazione n. 7\_2023\_PRSP** con cui la Sezione evidenziava la fragilità dell'equilibrio di bilancio di parte corrente e di quello complessivo di parte corrente divenuti negativi a seguito di accantonamenti di parte corrente effettuati nel bilancio di previsione, pari a € 15.565,56 e a variazioni di accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto, pari a € 4.967,72, richiamando la trasversalità normativa dell'equivalenza dei saldi; evidenziava l'esiguità di riscossione del titolo III dei residui attivi, raccomandando l'attivazione delle corrispondenti misure correttive; evidenziava la bassa percentuale di riscossione dell'evasione tributaria, rappresentando l'adozione dei corrispondenti strumenti rimediali; evidenziava l'azzeramento del fondo di cassa, significando l'adozione delle corrispondenti misure correttive; rilevava l'anticipazione di tesoreria non restituita, raccomandando il tempestivo adeguamento ai corrispondenti principi giuscontabili.

A seguito dell'esame del Parere dell'Organo di revisione al BP 2021-2023 (*non previsto apposito questionario sul BP 2021-2023*), del questionario sul rendiconto relativo all'esercizio 2021, della relazione dell'Organo di revisione relativa al medesimo rendiconto e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) relativamente al comune di Pozzoleone (VI), emerge la situazione contabile-finanziaria ordinata per segmento di materia e compendiate dalle seguenti tabelle. Peraltro, all'esito di richiesta istruttoria, l'Ente ha fornito i chiarimenti con nota di replica prot. 8009 del 02.11.2023, acquisita al protocollo CdC n. 11708 del 02/11/2023 cui si attingerà per le parti di interesse.

**BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – DATA APPROVAZIONE**

Il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 29/03/2021, entro il termine differito al 31/03/2021 (Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021). La trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini, in data 29/04/2021.

## **EQUILIBRI DI BILANCIO**

Il Bilancio di previsione 2021-2023 rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza. Gli equilibri di parte corrente e finale, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 TUEL.

## **RENDICONTO 2021 – Data approvazione**

Il rendiconto 2021 è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 30.04.22, nei termini. La trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta in data 03.05.2022, anch'essa nei termini.

## **EQUILIBRI DI BILANCIO**

Le risultanze del rendiconto 2021 sono le seguenti:

<b>EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP –</b>	
	<b>Rendiconto 2021</b>
Risultato di competenza di parte Corrente <sup>1</sup> (O1)	21.963,39
Equilibrio di bilancio di parte corrente (O2)	-1.104,19
Equilibrio complessivo di parte corrente (O3)	-1.104,19
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)	4.540,02
Equilibrio di bilancio di parte Capitale (Z2)	1.197,82
Equilibrio complessivo di parte Capitale (Z3)	1.197,82
<b>Risultato di competenza (W/1)</b>	<b>26.503,41</b>
<b>Equilibrio di bilancio (w/2)</b>	<b>93,63</b>
<b>Equilibrio complessivo (w/3)</b>	<b>96,63</b>

<sup>1</sup> ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. Tuttavia, come nel precedente esercizio, l'equilibrio di bilancio di parte corrente come l'equilibrio complessivo di parte corrente evidenziano valori negativi a seguito di accantonamenti di risorse.

La Sezione richiama al riguardo il proprio precedente (Delib. 64/2021/PRSE) con cui, in analogia fattispecie, si invitava, *per gli esercizi futuri, ad attuare una gestione che consenta di perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche i due equilibri intermedi di parte corrente e di parte capitale. Al riguardo per prevenire simili rischi potenziali, appare necessario improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. D. Lgs. 267/2000 e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III D. lgs. 267/2000, con particolare riferimento al Capo IV. Deve soprattutto aggiungersi che, ai sensi dell'art. 193 D. lgs. 267/2000, gli Enti locali sono*

tenuti a rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

Il risultato di competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, evidenzia un saldo positivo, pari a € 2.350,13. L'avanzo determinato nell'esercizio precedente non è stato utilizzato.

## **OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA**

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018.

## **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

	Rendiconto 2021
Fondo cassa	0,00
Residui attivi	781.902,67
Residui passivi	577.453,40
FPV per spese correnti	66.565,82
FPV per spese in conto capitale	58.760,13
FPV per attività finanziarie	0,00
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>79.123,32</b>
Totale accantonamenti	55.459,33
Di cui: FCDE	45.068,70
Totale parte vincolata	3.342,20
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
<b>Totale parte libera</b>	<b>20.321,79</b>

Nell'esercizio in esame si registra ancora un fondo di cassa pari a zero, come negli esercizi precedenti. Ne deriva che il risultato di amministrazione è costituito interamente da crediti. Tra le quote accantonate, vincolate e destinate a spesa di investimento si rileva, in particolare, quanto segue:

### **Parte accantonata:**

Fondo crediti di dubbia esigibilità: il fondo è pari ad € 45.068,70 determinato con il metodo ordinario (la sua incidenza rispetto ai residui attivi di parte corrente - Titoli I e III è pari a c.a. il 10%);

Altri fondi (indennità fine mandato sindaco e rinnovi contrattuali) per totali € 10.390,63;

Fondo contenzioso - Fondo Garanzia Debiti Commerciali – Fondo perdite società partecipate: non sono stati effettuati accantonamenti in quanto “*non sussiste la fattispecie*”.

### **Parte vincolata**

Complessivamente pari a € 3.342,20

**Parte destinata ad investimenti:**

Complessivamente pari a € 0,00

**Parte disponibile:** pari a € 20.321,79.

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA**

All'esito di richiesta istruttoria relativa ai vincoli di destinazione, l'amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini di cui la Sezione prende atto: *“In merito alle risorse vincolate, di cui all'elenco analitico Allegato a/2 del Risultato di amministrazione “Elenco risorse vincolate”, si conferma che i trasferimenti ed i contributi ricevuti nel corso del 2021 in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19 (tra cui le risorse trasferite del Fondo esercizio funzioni fondamentali pari a € 83.176,56) siano stati completamente utilizzati per le finalità in relazione alle quali sono stati assegnati, per cui non vi era la necessità di prevedere specifiche partite vincolate nel Risultato di amministrazione. In merito si allega prospetto estratto dalla “Relazione sulla gestione allegata al rendiconto anno 2021”, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 11/04/2022, in cui sono stati dettagliatamente indicati gli utilizzi delle risorse in argomento”.*

La Sezione richiama al riguardo e ad ogni buon conto i precetti nomofilattici da ultimo elaborati da Corte dei conti, Delib. n. 17/SEZAUT/2023/QMIG.

**SEZIONE I - EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2021 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA**

Dall'apposita sezione del questionario, emerge che l'Ente ha trasmesso alla RGS la certificazione sulla perdita di gettito 2020 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 in data 24/05/2021, nei termini. Non sono state apportate rettifiche al modello certificazione Covid-19 ai sensi del decreto Ministero economia e finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. L'Ente ha trasmesso alla RGS la certificazione sulla perdita di gettito 2021 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 in data 30/05/2022, nei termini. L'Ente dichiara che i dati contenuti in entrambe le certificazioni sono concordanti con quelli esposti nel conto consuntivo. Le risorse ricevute a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali sono state contabilizzate al Titolo secondo delle entrate, alla voce del piano dei conti E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri", al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie (art. 39 d.l. 104/2020 conv. dalla l. n. 126/2020). A seguito delle risorse trasferite all'Ente connesse alle certificazioni di cui all'art. 1, co. 827, della legge n. 178/2020 e art. 39, co. 2, del d.l. n. 104/2020 non si sono rese necessarie variazioni di bilancio *“non ricorrendone la fattispecie”*. I ristori specifici di spesa confluiti al 31/12/2020 nell'avanzo vincolato, che sono stati spesi nel 2021 o conservati nell'avanzo vincolato al 31/12/2021 sono i seguenti:

Ammontare parte spesa: € 0,00

Ammontare parte conservata € 0,00

L'Ente non si è avvalso della facoltà concessa dal co. 1-ter, art. 109, d.l. n. 18/2020 di svincolare quote di avanzo di amministrazione vincolate. L'Ente dichiara di non aver utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto, per l'esercizio 2021, dall'art. 109, co. 2, d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30, co 2-bis, del d.l. 41/2021. L'Ente nell'esercizio 2021 non ha utilizzato i proventi dei permessi di costruzione e delle sanzioni del T.U. Edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica (art. 109, co. 2, ult. capoverso, d.l. n. 18/2020). Durante l'esercizio 2021, l'Ente non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, co. 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP) "non ricorrendone la fattispecie".

### **GRADO DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI**

Le previsioni definitive di competenza delle entrate iscritte al titolo IV, pari a € 1.192.973,88, rispetto agli accertamenti definitivi di competenza, pari ad € 248.486,45, evidenziano un basso grado di attendibilità, pari al 20,83% (questionario - punto 1 - sezione II – Dati contabili: entrate - pagina 29). All'esito di richiesta istruttoria, l'amministrazione comunale replicava nei seguenti termini di cui la Sezione prende atto: *"Le previsioni definitive di competenza di cui al Titolo 4 "Entrate in conto capitale" sono riconducibili per la maggior parte alle risorse previste per il finanziamento del programma annuale lavori pubblici approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 29/03/2021. In tale programma erano stati inseriti interventi (e relativi finanziamenti) per € 1.310.000,00, tra cui si segnala in particolare l'intervento di "Messa in sicurezza sismica e risparmio energetico con installazione di impianto fotovoltaico del plesso unificato Papa Giovanni Paolo II di via Casona a Pozzoleone" del valore di € 910.000,00, interamente finanziati da contributo statale. La predetta opera è stata inserita nel programma annuale lavori pubblici in quanto tale inserimento era una delle condizioni richieste e necessarie per poter accedere al bando per la concessione del finanziamento statale di cui all'articolo 1, comma 139, della Legge 145/2018. Considerato che successivamente il Comune di Pozzoleone non è risultato assegnatario del predetto finanziamento non si è dato luogo ai conseguenti accertamenti e impegni di spesa"*.

La Sezione richiama, in conclusione, i vincoli normativi di linearità di coerenza tra previsione di entrata ed effettiva riscossione, finalizzati a perseguire l'equilibrio finanziario, vincoli afferenti al principio contabile generale o postulato n. 6 di attendibilità, All. 1 del D. Lgs. 118/2011.

### **CAPACITA' DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2021 Accertamenti (a)	Rendiconto 2021 Riscossioni (b)	% (b/a)

Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	230.632,00	119.182,86	51,68%
Tit.1 competenza	947.263,80	819.149,19	86,48%
Tit. 3 residui (iniziali + riaccertati)	192.540,23	64.456,24	33,48%
Tit.3 competenza	250.376,44	166.645,22	66,56%

La percentuale di riscossione dei residui ai titoli I ma soprattutto III permane non elevata.

Dal Parere del Revisore Unico emerge, in particolare, una certa difficoltà di riscossione in conto residui relativamente alle seguenti tipologia di entrata: *Imu (recupero evasione tributaria)*: residui attivi all'1.1.21 € 125.635,30 - residui riscossi nel 2021 € 29.323,84: grado riscossione 23,34%; *Tasi (recupero evasione tributaria)*: residui attivi all'1.1.21 € 15.613,00 - residui riscossi nel 2021 € 1.264,00: grado riscossione 8,10%. Nel medesimo parere del Revisore unico viene precisato che *“In merito l'ufficio precisa che, dopo il blocco della riscossione coattiva nel biennio 2020-2021 prevista nei provvedimenti adottati nell'ambito della pandemia da Covid-19, sono in fase di emissione i ruoli coattivi per il recupero dell'imposta non riscossa”*. *Sanzioni amministrative codice della strada*: residui attivi all'1.1.2021 € 31.401,99 - residui riscossi nel 2021 € 6.049,28: grado riscossione 27%.

All'esito di richiesta istruttoria, l'amministrazione comunale replicava nei seguenti termini: *“Relativamente agli aggiornamenti in merito all'argomento si conferma che nel corso del 2022 risultano essere stati emessi dall'ufficio i ruoli coattivi per il recupero degli importi accertati negli anni precedenti a seguito di provvedimenti notificati per il recupero dell'evasione tributaria (IMU e TASI) e non pagati. L'effettivo andamento della riscossione dovrà essere monitorato con attenzione, ai fini dell'adozione di ogni eventuale provvedimento conseguente. L'ente, presso il quale si registra una situazione di grave sotto dotazione di personale, non dispone di uno specifico ufficio tributi”*.

La Sezione richiama al riguardo e più in generale il principio per cui *la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle corrette finalità di coordinamento della finanza pubblica”* (Corte cost., sent. n. 138/2013).

#### **ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA IN CONTO COMPETENZA**

A fronte di accertamenti di competenza pari a € 69.137,13 si registrano riscossioni pari a € 21.350,13 (questionario – sezione II – dati contabili: entrate punto 2.1). La percentuale di riscossione si attesta su circa il 30,88%, riproponendosi la giurisprudenza costituzionale sovra citata.

#### **SITUAZIONE DI CASSA**

	Rendiconto 2021
Fondo cassa finale	0,00
Anticipazione di tesoreria	639.424,17
Cassa vincolata	3.000,00
Tempestività dei pagamenti	-5,92

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. Nell'esercizio in esame permane un fondo di cassa pari a zero e, come per gli esercizi precedenti, il Comune fa ricorso all'anticipazione di tesoreria. In particolare, dalla documentazione a disposizione, si legge che: l'importo dell'anticipazione non completamente restituita a fine esercizio è pari a € 186.788,13. Conseguentemente l'Ente ha provveduto all'iscrizione del residuo passivo per l'importo corrispondente all'anticipazione inestinta. I giorni di utilizzo sono stati 356, l'importo medio dell'anticipazione, nel corso del 2021, è stato di € 159.483,21, mentre l'importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata pari a € 292.684,76. Le somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12 sono pari a € 1.200,08. Risulta superato il parametro previsto dal DM 28 dicembre 2018 relativo all'indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) con un valore del 29,21%.

All'esito di richiesta istruttoria, l'amministrazione comunale replicava nei seguenti termini di cui la Sezione prende atto: *“L'Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'articolo 222 del TUEL” indicato a pagina 9 del parere dell'Organo di Revisione in € 639.424,17, era inteso come importo massimo concesso dal Tesoriere comunale ai sensi di Legge, come quantificato con deliberazione di Giunta comunale 109 del 21/12/2020 (quindi “limite massimo giornaliero” dell'anticipazione concessa). L'importo di € 1.389.695,71 desunto dagli schemi di bilancio BDAP, è corrispondente all'accertamento di cui al titolo 7 “Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” e conseguente ai movimenti contabili registrati in bilancio a seguito del complessivo utilizzo in corso d'anno dell'anticipazione di tesoreria.*

Nel delineato contesto, la Sezione osserva, in ambito generale, che l'istituto dell'anticipazione di cassa (artt. 222 D. Lgs. 267/2000 e 3, comma 17, terzo periodo, L. 350/2013) è negozio caratterizzato da causa giuridica in cui si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di *finanziamento a breve* tra ente pubblico e tesoriere. Perciò, le anticipazioni di cassa eccedenti i limiti funzionali e quantitativi costituiscono indebitamento e non possono essere assunte come mezzo di copertura surrettizia (Corte cost. 188/2014). L'assenza di temporaneità del *deficit* di cassa, oltre a violare il principio di sana gestione finanziaria e a costituire indice dell'esistenza di squilibri di bilancio (anche in presenza di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità) (Corte conti, Sez. controllo Emilia-Romagna, Del.63/2019 PRSP) è sintomo di possibile violazione della regola costituzionale di destinazione dell'indebitamento alle spese di investimento (art. 119, comma 6, Cost.). Infatti, trattasi, come detto, di istituto di carattere eccezionale, utilizzabile unicamente per il superamento di crisi di liquidità temporanee e non convertibile in strumento ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese (Corte conti, Sez. controllo Puglia, Del. 89/PRSP/2017).

La Sezione rappresenta, perciò, l'esigenza di uno scrupoloso perseverare, sia nella

riscossione delle entrate, sia nel contenimento e razionalizzazione della spesa, anche attraverso l'attivazione di un cronoprogramma annuale di rientro dal *deficit* di cassa (cfr., in generale, Corte dei conti 19/SEZAUT/QMIG/14 luglio 2014), preordinato ad annualmente compulsare i miglioramenti stimati, nei suddetti termini di riduzione della spesa ed implementazione delle entrate, nonché ad azionare in generale i più appropriati interventi correttivi delle deviazioni dell'azione contabile. La Sezione ricorda, più in generale e anche oltre il caso di specie, che: *“il dato riferito al fondo cassa non negativo va interpretato in senso "sostanziale" e non puramente formale con la conseguenza che gli enti che a fine esercizio non hanno restituito l'anticipazione di tesoreria o che non hanno reintegrato in toto le entrate vincolate utilizzate per spese correnti devono considerarsi in squilibrio di cassa. Il deficit di cassa, infatti, è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario per il quale devono essere analizzate le cause e devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'Ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto delle direttive europee. Si rileva (nel caso esaminato dalla pronuncia, NDR) inoltre per la quasi totalità degli anni presi ad esame, un fondo cassa pari a zero, oltre che fondi vincolati da ricostituire, sintomatico di una precaria situazione finanziaria dell'Ente”* (Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, deliberazione n. 1/2018).

#### **TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

In relazione alla tempestività dei pagamenti, l'indicatore annuale pubblicato nella sezione *“amministrazione trasparente”* del sito internet comunale presenta un valore negativo confermando il rispetto dei tempi di pagamento.

#### **INDEBITAMENTO:**

	Rendiconto 2021
Debito complessivo contratto al 31/12/2020	€ 1.717.783,16
Rimborsi mutui effettuati nel 2021 (comprese le estinzioni anticipate)	€ 168.804,94
Debito complessivo contratto nell'esercizio 2021	€ 68.342,84
Debito complessivo di fine anno	€ 1.617.321,06

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 D. Lgs. 267/2000 (valore 5,13%). L'Ente nell'esercizio considerato non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui, mentre ha contratto nuovo debito. Il parametro 4 relativo all'Indicatore 10.3 (sostenibilità debiti finanziari) presenta un valore del 16,60% superando, seppur leggermente, il limite del 16%. L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati o soggetti diversi dagli organismi partecipati. L'Ente non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato come definite dal d.lgs. n. 50/2016 né contratti di finanza derivata.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, a seguito dell'esame del Parere dell'Organo di revisione al BP 2021-2023 e del questionario sul rendiconto relativo all'esercizio 2021

del Comune di Pozzoleone (VI), per le ragioni di cui in parte motiva:

- 1) verifica la negatività dell'equilibrio di bilancio di parte corrente quanto dell'equilibrio complessivo di parte corrente, sollecitando il corrispondente allineamento positivo di legge;
- 2) rappresenta l'osservanza dei principi in materia di parte vincolata del risultato di amministrazione, raccomandando la corretta redazione dei prospetti allegati al rendiconto;
- 3) rappresenta l'osservanza del principio contabile di attendibilità;
- 4) evidenzia la non particolare elevatezza dei residui attivi ai titoli I e III quanto di alcune tipologie di entrata in conto residui e in competenza, significando l'attivazione dei corrispondenti strumenti rimediali;
- 5) evidenzia l'azzeramento del fondo cassa quanto la correlata non restituzione di quote di anticipazione di tesoreria, significando l'applicazione dei corrispondenti principi giuscontabili.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pozzoleone (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 31 gennaio 2024

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini